

**COMUNE DI GIGNESE**  
**PROVINCIA DI VERBANIA**

**BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL  
COMPLESSO COMPRENDENTE L’IMPIANTO SPORTIVO  
(TENNIS – CAMPO DA CALCETTO/PALLA A VOLO) NONCHE’  
IL PUBBLICO ESERCIZIO BAR-RISTORANTE TIPO “C” AD  
ESSO ANNESSO, SITI IN VIA PRA PIAN**

**AVVERTENZA FONDAMENTALE**

**TUTTE LE PRESCRIZIONI DEL PRESENTE BANDO SONO IN DEROGA AI CAPITOLATI SPECIALI ED AGLI ALTRI DOCUMENTI TECNICI (SCHEMA DI CONTRATTO INCLUSO), SE ESISTENTI E DISCORDANTI**

**ENTE AFFIDANTE:** COMUNE DI GIGNESE – Via Due Riviere n. 12, 28836 (VB). - Tel. 0323 20067 – Fax 0323 20772 – e-mail: gignese@ruparpiemonte.it;

**OGGETTO:** Affidamento della gestione del complesso, adibito ad attività socio/ricreative e sportive, comprendente la conduzione del pubblico esercizio bar-ristorante e la gestione degli impianti sportivi e relativi servizi annessi e precisamente:

**a) Gestione degli impianti sportivi** . identificato in colore giallo nella planimetria allegata “A”;  
composti da:

- N. 2 campo da tennis;
- N. 1 polivalente ex campo da bocce;
- N.1 campo da calcetto/palla a volo;

**b) Gestione del pubblico esercizio bar-ristorante tipo “C” annesso ad impianto sportivo**  
identificato in colore rosso nella planimetria allegata “A”; composto da:

- Cucina;
- Locale e superfici di somministrazione;
- Servizi igienici

**c) Gestione aree a verde attrezzate e strutture ludiche del parco giochi**

- Dati catastali: Comune censuario di Gignese, N.C.E.U. Foglio 2, Mappale 486/501;
- Ubicazione: Via Pra Pian n. 34;
- Dimensioni: così come identificate in colore verde nella planimetria allegata “A”
- Orari di apertura e di chiusura: gli orari di apertura non dovranno essere inferiori a 10 ore giornaliere da maggio a settembre e a 6 ore giornaliere da ottobre ad aprile e saranno definiti nel dettaglio dall’Amministrazione Comunale in sede di contratto. L’apertura al pubblico dovrà protrarsi per tutto l’anno, salvo eventi eccezionali e quattro settimane di chiusura per ferie.

**SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA (REQUISITI DI PARTECIPAZIONE)**

Sono ammessi alla gara in oggetto gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:

**A) Soggetti ammessi a partecipare:**

- **persone fisiche**, con l'impegno di ottenere l'iscrizione al Registro delle imprese per le attività oggetto della concessione, prima dell'effettivo avvio delle medesime, e comunque entro 40 giorni dall'aggiudicazione;
- **imprese e società**, operanti nel settore della ristorazione ed affini;
- **associazioni sportive e similari**, affiliate ad una federazione italiana riconosciuta dal C.O.N.I. ovvero con l'impegno di ottenere l'affiliazione prima dell'effettivo avvio delle attività oggetto della concessione, e comunque entro 40 giorni dall'aggiudicazione;

**B) Requisiti di ordine generale:**

- assenza, in capo ai soggetti interessati (a titolo individuale o quali legali rappresentanti e direttori tecnici di imprese o associazioni sportive o similari) delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle gare, di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 163/2006.

**C) Requisiti professionali:** requisiti per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, correlati alla tipologia dell'esercizio ("C" annesso a impianto sportivo), da possedere in proprio ovvero attraverso "*soggetto preposto*" che deve essere preventivamente individuato. È richiesto almeno uno dei seguenti requisiti professionali in via alternativa:

- a) Aver frequentato, con esito positivo, il corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, riconosciuto dalla Regione;
- b) **Oppure** essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti;
- c) **Oppure** avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- d) **Oppure** essere stato iscritto al REC, di cui alla legge n. 426/1971, per uno dei gruppi merceologici, individuati dalle lettere "a", "b" e "c" dell'articolo 12, comma 2°, del DM n. 375/1988, presso la CCIAA.

**DURATA DELLA CONCESSIONE:** Anni SEI a decorrere dall'avvio della gestione, con possibilità di rinnovo consensuale per ulteriori sei anni. Il valore del contratto è in ogni caso commisurato a tutti i fini (ivi compresi quelli fiscali) all'intera durata comprensiva del rinnovo.

**PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:**

Procedura Aperta, da espletarsi secondo i principi del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni).

Criterio di aggiudicazione: l'aggiudicazione verrà effettuata con il criterio del massimo rialzo sul canone posto a base di gara.

Il criterio di valutazione è il seguente:

- a) **Rialzo percentuale sul canone, da corrispondere al Comune annualmente, posto a base di gara:** € 5.000,00 (cinquemila). La graduatoria sarà stihata in ordine di canone offerto in ordine decrescente; Dal secondo anno, verrà applicata la revisione del canone in misura del 100% della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo FOI.

In caso di offerte uguali, si procederà a sorteggio.

L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.

### **TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE**

**Il termine ultimo di presentazione al protocollo comunale delle offerte è stabilito nelle ore 12,00 del 21.mo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio informatico comunale**

Il Protocollo comunale è ubicato presso la Sede municipale del Comune di Gignese, sita in Via Due Riviere n. 12 a Gignese.

### **CELEBRAZIONE DELLA GARA**

**Giorno della gara:** La gara sarà espletata presso la Sede del Comune il giorno Mercoledì 18.03.2015 alle ore 10,00.

Possono presenziare alla celebrazione della gara i rappresentanti di tutti gli Operatori Economici che ne hanno interesse. La seduta è pubblica.

**FASI PROCEDIMENTALI DELLA GARA.** La commissione di gara rispetterà la seguente scansione procedimentale in riferimento alle offerte pervenute:

- a) esame formale del plico grande e sua apertura; seduta pubblica
- b) esame formale della busta chiusa (offerta economica) senza procedere alla sua apertura; seduta pubblica
- c) esame: seduta pubblica
  - della dichiarazione di autocertificazione;
  - della cauzione provvisoria;
  - procedendo eventualmente alle esclusioni in caso di difformità o invalidità;
- d) concluso l'esame delle dichiarazioni per ogni singola impresa partecipante, si procederà a redigere l'elenco delle imprese ammesse;
- e) apertura della busta chiusa contenente l'offerta economica e attribuzione dei punteggi in seduta pubblica;
- f) redazione della graduatoria finale in seduta pubblica.

Tutte le fasi sono pubbliche.

### **PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELLE OFFERTE**

Gli operatori economici partecipanti alla gara dovranno far pervenire, un plico grande, contenente l'offerta e tutti i documenti richiesti, sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, riportante il nominativo dell'impresa concorrente e, in caso di Imprese riunite, riportante i nominativi di tutte le Imprese associate con evidenziata l'Impresa mandataria capogruppo, entro le ore 12.00 del 21.mo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio informatico Comunale.

Precisamente, l'offerta da presentare dovrà essere composta e costituita da:

- a) Dichiarazione contenente l'offerta economica: **Rialzo percentuale sul canone, da corrispondere al Comune annualmente, posto a base di gara: 5.000,00 + IVA.** La dichiarazione di offerta economica, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere chiusa in apposita busta sigillata, con la seguente scritta sul frontespizio: "*Offerta economica*".
- b) Dichiarazione attestante i requisiti di ordine generale ed i requisiti professionali. Tale dichiarazione, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante ed autenticata con allegazione di copia di documento di identità, deve essere chiusa in apposita busta sigillata, con la seguente scritta sul frontespizio: "*Dichiarazione requisiti generali e professionali*".
- c) Cauzione Provvisoria del valore di € 2.000,00, da prestare mediante fidejussione bancaria od assicurativa, con clausola di pagamento a semplice richiesta del beneficiario, esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale e rinuncia alle eccezioni spettanti al

debitore principale, ovvero mediante altri mezzi consentiti ai sensi dell'articolo 75 del Codice. (La Cauzione Provvisoria, che copre la mancata stipulazione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, deve contenere, a pena di esclusione, altresì l'impegno del fidejussore a rilasciare la cauzione definitiva (anch'essa con clausola di pagamento a semplice richiesta del beneficiario, esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale e rinuncia alle eccezioni spettanti al debitore principale), qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La Cauzione Provvisoria deve presentare una durata minima di almeno giorni 180 (Centottanta), decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta. La Cauzione Provvisoria, come pure quella definitiva, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e alle eccezioni spettanti al debitore principale e la sua operatività entro giorni 15 (quindici), a semplice richiesta della Stazione Appaltante. Si ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 75 del Codice, l'importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici, ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico deve segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito, e documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti).

Ove la cauzione provvisoria venga prestata mediante assegno circolare o deposito cauzionale, deve essere corredata da dichiarazione di impegno, resa in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a prestare nella stessa forma la cauzione definitiva.

Le n. tre buste chiuse ora indicate (Dichiarazione contenente l'offerta economica; Dichiarazione attestante i requisiti generali e professionali; Documentazione relativa al requisito economico-finanziario) e la Cauzione Provvisoria devono essere inserite in un plico principale, appositamente sigillato, con la seguente scritta sul frontespizio: ***“Offerta per la concessione di gestione bar-ristorante ed impianti sportivi”***.

Tutte le n. tre buste ed il plico grande devono essere perfettamente sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura.

Il plico grande deve essere indirizzato a: COMUNE di GIGNESE, Via Due Riviere n. 12, 28836 Gignese (VB).

## **DICHIARAZIONE ATTESTANTE I REQUISITI GENERALI ED I REQUISITI PROFESSIONALI**

In tale dichiarazione, sottoscritta dalla persona fisica o dal titolare o legale rappresentante della persona giuridica, ai sensi del DPR 445/2000, occorre attestare i seguenti requisiti (deve essere allegata copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore):

- a) Cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea, ovvero residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente costituite, se appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani.
- b) Inesistenza di irregolarità, definitivamente accertata, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello stato in cui si sono stabiliti.
- c) Inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti.
- d) Iscrizione al Registro delle Imprese (comprese le imprese individuali, prima dell'avvio dell'attività e comunque entro 40 giorni dall'aggiudicazione) presso le competenti C.C.I.A.A., con indicazione della specifica attività di impresa, OPPURE, nel caso di società/associazioni/enti (prima dell'avvio dell'attività e comunque entro 40 giorni dall'aggiudicazione): iscrizione ai registri nazionale o regionale o provinciale delle Associazioni di promozione sociale per gli Enti di

promozione sportiva e le associazioni sportive dilettantistiche; affiliazione ad una federazione italiana riconosciuta dal C.O.N.I. per le società sportive.

e) Insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e insussistenza di procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni.

f) Insussistenza di grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; ovvero di errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante.

g) Insussistenza di gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro ed adempimento degli obblighi di sicurezza, ex Legge 327/2000.

h/1) Non aver rilasciato false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, e per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione.

h/2) Non aver rilasciato false dichiarazioni, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio.

i) Di essersi recato sul posto dove devono eseguirsi le prestazioni contrattuali e di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali, e di aver giudicati i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l'offerta che sarà per fare.

l) Di non trovarsi in alcuna situazione o condizione di incapacità di trattare con la Pubblica Amministrazione, né di trovarsi in situazione di morosità nei confronti del Concedente;

m) Di non essere stata escluso dalla partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici nei casi contemplati dalla normativa comunitaria e nazionale e di non aver in corso la sospensione della partecipazione alle procedure di affidamento.

n) La composizione della Società o Associazione, con indicazione del legale rappresentante.

o) Non violazione del divieto di intestazione fiduciaria.

p) Di aver preso compiuta visione del bando di gara, di averlo considerato pienamente valido e realizzabile e di non aver alcuna riserva in merito.

q) L'insussistenza di situazioni di controllo, ex art. 2359 C.C., oltre che di situazioni di collegamento, con altri Operatori concorrenti e di aver formulato l'offerta autonomamente - OPPURE: a) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; - OPPURE: b) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

r) Di essere in regola con la normativa disciplinata il diritto al lavoro dei disabili (Legge 68/1999).

s) L'inesistenza:

- di sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità, che incidono sulla moralità professionale (Le condanne vanno dichiarate tutte, in quanto spetta alla Pubblica Amministrazione valutare le medesime e la loro incidenza sulla moralità professionale);
- di sentenza di condanna, passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18.

*(Il divieto opera in relazione ad entrambe le fattispecie: - se la sentenza è stata emessa nei confronti del titolare o del direttore tecnico, in caso di impresa individuale; - se la sentenza è stata emessa nei confronti del socio o del direttore tecnico, nel caso di società in nome collettivo o in accomandita semplice; - se la sentenza è stata emessa nei confronti degli*

*amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico, in caso di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso, il divieto opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata. Resta salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 178 del Codice Penale e dell'art. 445 c. 2 del Codice di procedura penale).*

t) L'assenza di pendenza di procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione, di cui all'articolo 3 della Legge 1.423/1956. *(Il divieto opera: - se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il Direttore tecnico, in caso di impresa individuale; - se la pendenza del procedimento riguarda il socio o direttore tecnico, in caso di società in nome collettivo o società in accomandita semplice; - se la pendenza del procedimento riguarda gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, in caso di altro tipo di società).*

u) Che non sussistono soggetti cessati dalla carica di rappresentante legale o di amministratore della Società, nell'anno antecedente l'invio della lettera di invito, ovvero l'indicazione dei medesimi con relativa dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione sub "s" e "t".

v) Non aver omesso di denunciare all'Autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, 1° comma, legge n. 689/1981, eventuali fatti, implicanti i reati di concussione e di estorsione (aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203), anche in assenza di un procedimento, per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, e pur essendo stato vittima dei reati medesimi.

w) Di non avvalersi di un piano individuale di emersione "dal sommerso", ai sensi dell'art. 1-bis, comma 14, della Legge 383/2001.

z/1) Di non rientrare in alcuna delle cause ostative, previste dall'articolo 71, del D.Lgs. 59/2010 e, precisamente:

*1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:*

*a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;*

*b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;*

*c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;*

*d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;*

*e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;*

*f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza;*

*2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.*

**z/2)** Di possedere, in proprio o attraverso “*soggetto preposto*” (indicare: nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza e dichiarazione sostitutiva resa dal medesimo nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000), almeno uno dei seguenti requisiti professionali (in via alternativa):

- Aver frequentato, con esito positivo, il corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, riconosciuto dalla Regione;

Oppure

- Di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti;

Oppure

- Di avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;

Oppure

- Di essere stato iscritto al REC, di cui alla legge n. 426/1971, per uno dei gruppi merceologici, individuati dalle lettere “a”, “b” e “c” dell'articolo 12, comma 2°, del DM n. 375/1988, presso la CCIAA.

**z/3)** Di comunicare il proprio numero di fax e il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, autorizzando la stazione appaltante ad effettuare tutte le comunicazioni al medesimo.

**z/4)** Di obbligarsi a non installare, in alcun spazio o area della complessiva struttura (area interna ed esterna all'edificio), slot-machine o similari strumenti per scommesse e giochi d'azzardo.

## **ESCLUSIONI – AVVERTENZE**

Resta inteso che:

- il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile;
- trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente;
- non sono ammesse le offerte condizionate a quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altra procedura. In caso di discordanza tra la misura percentuale indicata in cifra e quella indicata in lettere è ritenuta valida quella indicata in lettere;
- non sono ammesse offerte in diminuzione.

Si avverte che il comma 1-*bis* dell'articolo 46 del Codice ha stabilito che: *la stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento delle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero nel caso di integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza*. Il medesimo comma prevede, poi, che *“i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. dette prescrizioni sono comunque nulle”*.

In buona sostanza, le prescrizioni a pena di esclusione sono quelle:

- a) previste dal Codice;
- b) previste dal Regolamento;

- c) previste da altre disposizioni di legge;
- d) relative a casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta;
- e) relative al difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali;
- f) relative al caso di integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza".

Di conseguenza, sono considerate "cause di esclusione", in aderenza all'illustrata disposizione normativa, le seguenti ipotesi, concretanti "*difetto di elementi essenziali*":

- Plico pervenuto oltre il previsto termine di arrivo;
- Offerta mancante od incompleta di uno dei documenti richiesti, dalla legge o dalla presente lettera di invito;
- Omissione anche solo di una delle dichiarazioni – indicazioni - attestazioni, indicate in sede di bando.

### **OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO – EVENTUALI CONSEGUENZE**

Dopo l'assegnazione provvisoria e prima della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario sarà invitato a presentare, entro 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, a pena di decadenza:

1. Tutta la documentazione relativa al possesso dei requisiti dichiarati, salvo acquisizione d'ufficio.
2. La cauzione definitiva pari al 10% dell'importo di assegnazione. La cauzione deve essere prestata mediante fidejussione bancaria o assicurativa ovvero assegno circolare. La cauzione definitiva prestata mediante fidejussione bancaria o assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e alle eccezioni spettanti al debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione definitiva deve garantire l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto d'appalto e quelle relative al risarcimento dei danni per l'eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime, salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno. Inoltre, la cauzione definitiva deve garantire l'eventuale maggiore spesa o minore entrata sostenuta per il completamento della gestione in caso di risoluzione o rescissione del contratto; le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. La cauzione verrà svincolata solo dopo la conclusione positiva dell'appalto, previa dichiarazione in merito dell'Amministrazione, a conclusione del periodo di durata del medesimo.
3. Le spese del contratto, a totale carico dell'assegnatario.

### **AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA**

L'aggiudicazione definitiva è subordinata all'approvazione del verbale da parte dell'organo competente.

### **EFFETTI DELL'AGGIUDICAZIONE**

Mentre l'aggiudicazione definitiva è immediatamente impegnativa per l'Impresa aggiudicataria, essa non sostituisce la conclusione del contratto. La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere alla stipulazione del contratto per comprovate e motivate ragioni di pubblico interesse. Si avverte che nel caso in cui da eventuali verifiche risulti che il concorrente non è in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, sarà comminata la decadenza dall'assegnazione. Nel caso di decadenza dall'aggiudicazione per mancata costituzione delle garanzie e delle coperture assicurative richieste o per altra causa, la concessione sarà aggiudicata al concorrente che segue in graduatoria.

## **SUBENTRO.**

In caso di fallimento dell'aggiudicatario o di risoluzione del contratto ovvero di cessazione anticipata del rapporto per qualsiasi motivo, il Comune si riserva la facoltà di interpellare le imprese partecipanti alla gara, nell'ordine risultante dalla graduatoria di aggiudicazione, al fine di stipulare un nuovo contratto per la prosecuzione delle prestazioni di gestione alle stesse condizioni economiche già proposte dall'originario assegnatario, vincitore della gara in sede di offerta (Art. 140 Codice).

Per quant'altro non sia specificamente contenuto nelle presenti norme o nel bando ad esse allegato si fa riferimento alle norme vigenti in materia al momento della gara. La partecipazione alla gara, da parte delle imprese concorrenti, comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Bando di Gara.

## **DISCIPLINA GENERALE DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE:**

- 1) Il concessionario dovrà possedere l'iscrizione al Registro delle imprese per le attività da svolgere. Si precisa che, in caso di società sportive e similari, vale l'affiliazione ad una federazione italiana riconosciuta dal C.O.N.I. oppure l'iscrizione ai registri nazionale o regionale o provinciale delle Associazioni di promozione sociale per gli Enti di promozione sportiva e le associazioni sportive dilettantistiche.
- 2) Requisiti: il soggetto gestore, alla data di avvio dell'attività, dovrà risultare in possesso di tutte le necessarie autorizzazioni e abilitazioni rilasciate dal Comune di Gignese e dalle altre Autorità preposte. Il soggetto che partecipa alla procedura deve pertanto essere in possesso dei requisiti necessari ad ottenere dette autorizzazioni e abilitazioni.
- 3) Il Comune mette a disposizione del gestore esclusivamente i locali e gli impianti sopra indicati.
- 4) I locali, le aree, gli impianti ed il materiale messi a disposizione dal Comune dovranno essere gestiti ed utilizzati con la cura del buon padre di famiglia e restituiti, al termine della gestione, nelle medesime condizioni iniziali, fatta salva la naturale vetustà. Il rischio di eventuali furti o sottrazioni, perdite o danneggiamenti, relativamente ai soli locali ed aree adiacenti il bar-ristorante, resta a totale carico del concessionario, al quale compete la responsabilità della conservazione e della custodia dei beni per tutta la durata del contratto. Le attrezzature e gli arredi degli impianti dovranno essere conformi a tutte le norme in materia di prevenzione degli infortuni e tenuti in perfetto stato di pulizia.
- 5) Introiti: tutti gli introiti derivanti dalla gestione del bar e degli impianti sportivo/ricreativi spettano al gestore.
- 6) Canone: il gestore dovrà corrispondere al Comune di Gignese, un canone di concessione annuo, pari all'importo di aggiudicazione oltre all'I.V.A. ove dovuta. Il canone sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT - FOI. Detto canone dovrà essere corrisposto in n.2 rate semestrali anticipate con scadenza Giugno Dicembre;
- 7) Spese ed oneri a carico del gestore: sono a carico del gestore:
  - tutte le spese relative alle "utenze" (gas, energia elettrica, illuminazione, acqua potabile, etc.);
  - gli acquisti correlati all'attività di somministrazione;
  - le spese del personale necessario al buon funzionamento dell'attività di somministrazione;
  - le spese di allestimento e di arredo interno ed esterno del fabbricato finalizzato all'espletamento del servizio bar. Si precisa che il fabbricato è dotato di locale cucina. L'elenco dettagliato delle attrezzature e le loro caratteristiche sono consultabili presso gli Uffici comunali che ne rilasceranno, a richiesta, fotocopia.
- 8) Il Concessionario ha l'obbligo di presentare annualmente al Comune una specifica relazione tecnica, sullo stato di manutenzione e conservazione dei locali, delle aree, degli immobili e degli impianti sportivi e tecnologici. La relazione tecnica dovrà riportare lo stato di manutenzione generale, indicare le date ed i risultati delle ispezioni periodiche agli impianti, così come previsto dalle norme vigenti. Alla relazione dovrà inoltre essere allegata copia del

registro delle verifiche periodiche e dei controlli relativi all'efficienza degli impianti e l'elenco nominativo del personale utilizzato per l'esercizio e per la manutenzione.

- 9) È fatto obbligo al Concessionario di osservare e far osservare, costantemente, tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze, emanate ed emanande, che abbiano attinenza con la concessione assunta.
- 10) Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, né è consentita qualsivoglia forma di sub-concessione.
- 11) In ordine al rigoroso rispetto, da parte del Concessionario, degli obblighi indicati, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere, senza limiti e obbligo di preavviso direttamente o a mezzo di propri delegati, a ogni forma di controllo ritenuta necessaria, idonea e opportuna. Il Concessionario è tenuto a fornire agli incaricati del Comune la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture e disponendo altresì che il personale comunque preposto al servizio fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli venisse richiesta in merito al servizio o ai prodotti impiegati.
- 12) Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione delle regole contenute nel presente bando di gara, ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il Comune contesterà formalmente gli addebiti, indicando il termine ritenuto congruo, pari a cinque giorni consecutivi, per eventuali giustificazioni. Qualora il Concessionario non provveda a fornire le predette giustificazioni, ovvero le stesse non risultassero sufficientemente valide, il Comune, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni presentate dal gestore, potrà irrogare - con atto motivato - una penalità, in misura variabile tra € 200,00 ed € 1.000,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. In caso di recidiva, la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al raddoppio. All'impresa verrà applicata una penalità fissa di € 1.000,00 per interruzione, anche parziale, del servizio, per qualsivoglia motivo determinatasi, esclusa la forza maggiore. In tale caso è fatto comunque salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
- 13) L'amministrazione comunale ha facoltà, previo procedimento di accertamento, di risolvere il contratto, fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:
  - ✓ sospensione o interruzione del servizio di gestione, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore, per oltre 3 giorni consecutivi;
  - ✓ abituale deficienza e negligenza nell'espletamento del servizio di gestione, accertate dall'Amministrazione comunale, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano il funzionamento del servizio medesimo o di una qualsiasi delle sue parti;
  - ✓ applicazione di almeno tre penalità;
  - ✓ messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto assegnatario;
  - ✓ violazione del divieto di utilizzare, anche parzialmente o temporaneamente le strutture oggetto dell'assegnazione per usi o finalità diverse da quelle previste e convenute;
  - ✓ violazione dell'obbligo di curare la manutenzione ordinaria delle strutture, degli impianti, nonché di tutte le parti oggetto della gestione.
  - ✓ Ritardo di almeno mesi due nel pagamento di un canone.La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono il Concessionario dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso è eventualmente incorso, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.
- 14) Il Concessionario deve provvedere, a sua cura e spese, all'osservanza delle

disposizioni contenute nella Normativa legislativa in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81 del 2008), nonché a tutte le altre disposizioni normative e regolamentari che in seguito venissero approvate, restando il solo responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo.

- 15) Il Concessionario sarà, comunque, responsabile di eventuali danni arrecati agli impianti e ai beni esistenti nonché di ogni altro danno arrecato a persone o cose a causa della realizzazione degli interventi e delle attività oggetto della concessione. Il concedente non assume responsabilità conseguenti ai rapporti del Concessionario con i suoi appaltatori, fornitori e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorsi tra il Concessionario e detti soggetti, senza che mai si possa da chiunque assumere una responsabilità diretta o indiretta del concedente. E' espressamente fatto divieto al Concessionario (ed ad ogni altro soggetto ad esso collegato), per qualsiasi motivazione o finalità, concedere in garanzia, pegno o ipoteca tutte o parte delle strutture, infrastrutture e degli arredi ed attrezzature, rientranti nell'oggetto della concessione e comunque realizzate in forza dell'aggiudicazione della concessione. Il Concessionario sarà responsabile, civilmente e penalmente, dell'incolumità e sicurezza del proprio personale, di quello dell'Amministrazione comunale e di terzi eventualmente presenti nei luoghi di lavoro, tenendo sollevato il Comune da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni avvenuti in dipendenza dell'esecuzione del servizio; a tal fine dovrà adottare, nell'esecuzione dei lavori, tutti gli accorgimenti, cautele e provvidenze necessari allo scopo.
- 16) Il Concessionario dovrà assicurare il servizio con proprio personale. Tutto il personale impiegato per il servizio deve possedere adeguata professionalità e conoscere le fondamentali norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro. A tal fine, la società deve effettuare costante attività di formazione del personale dipendente e degli eventuali collaboratori. L'amministrazione comunale si riserva il diritto di chiedere per iscritto al gestore la sostituzione del personale impiegato qualora ritenuto non idoneo al servizio o inadatto anche sotto il profilo del corretto rapporto con gli utenti degli impianti. In tal caso, la società provvederà a quanto richiesto, entro il termine massimo di quindici giorni, senza che ciò possa costituire un maggior onere. All'Amministrazione comunale dovranno obbligatoriamente essere comunicati per iscritto, prima dell'inizio del servizio e con la massima celerità: - il nominativo dell'incaricato responsabile della buona esecuzione del servizio, al quale l'Amministrazione comunale potrà rivolgersi per eventuali osservazioni e proposte; - l'elenco del personale impiegato nel servizio, specificando la qualifica e le mansioni svolte. Il Concessionario dovrà limitare al massimo l'avvicendamento del personale nei vari posti di lavoro e dovrà in ogni caso comunicare al Comune ogni variazione relativa a quanto richiesto nel presente articolo. Il Concessionario è tenuto all'osservanza del segreto sul contenuto degli atti e dei documenti, sui fatti e sulle notizie riguardanti l'attività dell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza per ragioni di servizio.
- 17) La gestione dell'attività di somministrazione dovrà essere svolta nel rispetto della vigente normativa in materia.
- 18) L'esercizio pubblico dovrà essere sempre fornito di quanto necessario a garantire un rapido ed efficiente servizio all'utenza.
- 19) Il gestore si obbliga ad applicare integralmente a tutti gli operatori, soci, lavoratori o dipendenti che siano, tutte le norme contenute nel CCNL e negli accordi locali integrativi dello stesso. Il gestore si impegna, inoltre, a garantire tutti gli obblighi assicurativi, di tipo assistenziale, infortunistico e previdenziale a seguito della piena applicazione delle normative vigenti, sia a carattere nazionale che provinciale, obbligandosi a dimostrare di aver adempiuto al pagamento dei relativi oneri.
- 20) Il gestore esonera il Comune da ogni responsabilità per danni arrecati a persone e/o cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare dall'attività di gestione del complesso. A tale scopo, il gestore, ai fini ed entro la data di sottoscrizione del contratto di affidamento/gestione, è obbligato a stipulare idonea polizza assicurativa per una copertura

minima pari ad un massimale di Euro 1.000.000,00. La polizza dovrà essere stipulata con compagnie o società accreditate e di primaria importanza. La garanzia deve essere prestata per la responsabilità civile, che possa derivare all'assicurato in quanto civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitali, interessi, spese), di qualsivoglia danni involontariamente cagionati a terzi, fra i quali figura il Comune di Gignese, per morte, lesioni personali, e per danneggiamenti a cose e/o persone in conseguenza anche di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla gestione. L'assicurazione deve anche valere per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da un fatto doloso o colposo di persone, delle quali debba rispondere e deve comprendere la rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale in quanto, il gestore, è l'unico e solo responsabile dei rapporti con gli utenti, con il proprio personale e con i terzi. Infine, l'assicurazione deve prevedere espressamente la garanzia contro i danni per i rischi derivanti dalla sua qualità di gestore della struttura, come previsto dagli Articoli 1588 "*perdita e deterioramento della cosa locata*", 1589 "*incendio di cosa assicurata*" e 1590 "*restituzione della cosa locata*" del Codice Civile.

- 21) Il Concessionario presenta annualmente alla Giunta Comunale, entro il 30 novembre dell'anno precedente (entro un mese dall'affidamento per il primo anno), una relazione illustrativa, con carattere contrattualmente vincolante, nella quale evidenzia gli interventi manutentivi e migliorativi nonché le attività e le iniziative da attuare nel corso dell'anno. Detta relazione comprende anche un piano di utilizzo degli impianti e delle attrezzature sportive, con indicazione delle relative tariffe. La Giunta Comunale si pronuncia entro quindici giorni approvando la relazione o chiedendo modificazioni, nel caso in cui riscontri inadeguatezza o insufficienza delle previsioni, modificazioni che dovranno essere apportate entro i successivi dieci giorni. Il non accoglimento delle indicazioni della Giunta deve essere motivato da parte del Concessionario. Fino all'approvazione delle nuove tariffe da parte della Giunta si applicano le tariffe previgenti. In caso di mancata approvazione della relazione da parte della Giunta Comunale, la medesima si pronuncia anche in ordine alla risoluzione del rapporto contrattuale assegnando un congruo preavviso al Concessionario, non inferiore a sei mesi.
- 22) È fatto divieto al gestore di cedere in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, il contratto o i beni che ne costituiscono oggetto.
- 23) In ragione della destinazione d'uso, per finalità socio-ricreative, dell'immobile, oltre che per l'inserimento della struttura medesima all'interno del contesto sportivo (cioè diretto a favorire la pratica dello sport e del tempo libero), il concessionario-gestore della struttura complessiva (area interna ed esterna all'edificio) non potrà installare, in alcuno spazio, locale o area della medesima, slot-machine o similari strumenti per scommesse e giochi d'azzardo.
- 24) È costituita riserva in favore del Comune per la disponibilità delle strutture a favore di iniziative della scuola fino a dieci giorni nel corso dell'anno, con preavviso di dieci giorni a favore del gestore.
- 25) Il gestore assicura l'apertura della struttura (bar, ristorante e impianti sportivi) per tutto l'anno, salvo eventi eccezionali e quattro settimane di ferie.
- 26) Il Concessionario è tenuto alla corretta utilizzazione e conservazione, anche attraverso l'effettuazione della dovuta manutenzione ordinaria, delle strutture e delle attrezzature con idonei interventi di manutenzioni ordinaria, nonché di tutto quanto ad esse annesso e connesso. È tenuto altresì a vigilare sull'osservanza, da parte dei terzi, di ogni condotta e comportamento idonei al corretto utilizzo e conservazione delle attrezzature e delle strutture.
- 27) Al concessionario compete la corretta manutenzione delle aree verdi e parco giochi che dovranno essere mantenute in stato decoroso. A tal fine è fatto obbligo di provvedere al taglio dell'erba, alla potatura degli alberi, raccolta foglio e alla raccolta dei rifiuti, anche abbandonati.
- 28) L'uso dei locali, delle aree, delle strutture e delle attrezzature avviene ad esclusivo rischio del Concessionario e dei terzi, con esclusione di qualsivoglia responsabilità a carico del Comune. In ogni caso il Concessionario è obbligato a tenere sollevato il Concedente e i terzi da tutti i danni diretti e indiretti che potessero a chiunque derivare dal rapporto e dalla attività. A

tale scopo il Concessionario disporrà copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi nonché prestatori di lavoro con massimale non inferiore a euro un milione a copertura dei danni a persone e cose, incluso il Concedente.

- 29) Il Concessionario risponde inoltre nei confronti del Concedente per qualsiasi danno alla struttura e alle attrezzature.
- 30) Il Concessionario assicura la sorveglianza sull'intera struttura.
- 31) Eventuali migliorie apportate dal Concessionario saranno trattenute dal Concedente alla scadenza o risoluzione del contratto, senza che il Concessionario abbia nulla a pretendere.
- 32) Ogni provento derivante dalla gestione della struttura è introitato dal Concessionario.
- 33) Accesso e circolazione nelle aree libere della struttura e delle pertinenze sono libere a chiunque negli orari di apertura, così come l'accesso e l'utilizzo del parco giochi. Il Concessionario si rende garante e responsabile nei confronti del Comune della sorveglianza sul corretto utilizzo delle aree limitrofe e pertinenziali durante gli orari di apertura.
- 34) Il Concessionario provvede all'arredo dei locali del bar-ristorante, ad eccezione del banco di mescita.
- 35) L'Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità relativa ad eventuali violazioni che fossero commesse nell'ambito della gestione, ivi comprese quelle di carattere fiscale e di carattere igienico sanitario.
- 36) All'atto dell'affidamento del bar e degli impianti sportivi, verrà sottoscritto dal concedente e dal concessionario apposito verbale, attestante le condizioni e la consistenza della struttura stessa. Tale documento verrà aggiornato secondo la necessità e sarà redatto a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale.
- 25) Le spese contrattuali, di rogito-stipula, sono a carico della ditta concessionaria.
- 26) Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle disposizioni normative e legislative vigenti in materia di concessioni di servizi, alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile, oltre che del Codice dei contratti pubblici.
- 27) Prima dell'inizio del servizio sarà redatto un verbale in contraddittorio relativo allo stato dei locali e delle attrezzature dei singoli impianti affidati in gestione. Il verbale farà parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali. Il Concessionario si impegna a prendere in consegna, senza riserva alcuna, gli Impianti sportivi, nello stato di fatto riscontrabile e risultante da verbale. Al termine del servizio, il Concessionario dovrà riconsegnare i locali e le attrezzature in buono stato di conservazione, salvo il normale deterioramento. Dell'atto di riconsegna verrà redatto apposito verbale in contraddittorio, nel quale l'ente appaltante farà risultare eventuali contestazioni sullo stato manutentivo di locali e attrezzature, Il Comune si riserva di effettuare o far effettuare, a cura e spese del Concessionario, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria finalizzati a ripristinare lo stato dei luoghi. E' fatto salvo il risarcimento di tutti i danni connessi.
- 28) In ragione dell'indicata destinazione per finalità socio-ricreative, oltre che per l'inserimento della struttura in un contesto sportivo (diretto a favorire la pratica dello sport e del tempo libero) il concessionario-gestore della complessiva struttura (area interna ed esterna all'edificio) non potrà installare, in alcun spazio o area della medesima, slot-machine o similari strumenti per scommesse e giochi d'azzardo.
- 29) Ogni controversia che dovesse sorgere tra Comune e Concessionario, relativa all'interpretazione ed all'applicazione dell'illustrata disciplina, verrà deferita al tribunale civile territorialmente competente. E' esclusa la competenza arbitrale.

## **TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali si fa presente che i dati forniti dalle ditte in occasione della partecipazione alla gara di cui al presente bando saranno

raccolti presso l'Amministrazione comunale per le finalità di gestione della gara e per quanto riguarda l'aggiudicatario saranno trattenuti anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio pena l'esclusione dalla gara.

Per quant'altro non sia specificatamente contenuto nelle presenti norme o nel bando ad esse allegato, si fa riferimento alle norme vigenti in materia di appalti di servizi al momento della gara. La partecipazione alla gara, da parte delle imprese concorrenti, comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente bando.

**IL SEGRATARIO COMUNALE**  
**(Dr. MICHELE CRESCENTINI)**